



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ISTITUTO REFERENDARIO CONSULTIVO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 27.09.2004

ART. 1 – REFERENDUM CONSULTIVO

Ai sensi dell'art.68 dello Statuto Comunale è ammesso il Referendum consultivo su problemi su rilevanza generale del Comune. Detto referendum è disciplinato dalle seguenti norme.

ART. 2 – INIZIATIVA REFERENDARIA

L'iniziativa referendaria spetta:

- a) al consiglio Comunale
- b) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

ART. 3 – INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

La richiesta di referendum, sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati deve essere depositata al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta al primo firmatario.

La richiesta, se ritenuta ammissibile dalla Commissione dei garanti di cui al successivo art.5, viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

La proposta di referendum è accolta qualora ottenga la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 4 – INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

L'iniziativa di referendum, sottoscritta da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla Commissione dei garanti, deve essere consegnata al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta al primo firmatario.

La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autentica di almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune residenti al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, viene dichiarata ricevibile dalla Commissione dei garanti.

Previo parere favorevole della Commissione dei garanti, il Sindaco, revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

ART. 5 – COMMISSIONE DEI GARANTI

E' costituita una Commissione di garanti del referendum composta da:

- a) Il Segretario Comunale che la presiede
- b) n. 4 Consiglieri Comunali di cui due della minoranza eletti dal Consiglio Comunale;

La Commissione oltre alle competenze fissate dai precedenti artt. 3 e 4 sovrintende a tutte le operazioni e procedure referendarie.

Il giudizio di ammissibilità preventiva dei referendum di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo della relativa richiesta di referendum.

ART. 6 – LIMITI

Nell'arco di un anno solare non potranno tenersi più di due consultazioni referendarie. In ogni caso ogni consultazione non potrà riguardare più di n. 5 quesiti contemporaneamente.

Non possono essere proposti referendum consultivi né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voti.

Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) nomine e designazioni di competenza del consiglio comunale;
- d) liti attive e passive;
- e) disciplina dello stato giuridico delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Il Sindaco entro tre mesi dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'art.3 o dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum di cui all'art.4, fissa il giorno di svolgimento della consultazione referendaria da tenersi preferibilmente nel periodo maggio – settembre.

Nel caso in cui dopo aver fissato la data delle consultazioni si verifichi la concomitanza con altre operazioni di voto, il Sindaco con proprio provvedimento fisserà la nuova data della consultazione referendaria anche in deroga al periodo previsto al comma precedente.

Il Sindaco con proprio provvedimento, da emanarsi almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento delle operazioni elettorali, provvede alla convocazione dei comizi. Di tale provvedimento viene data pubblicità mediante affissione dello stesso all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati.

La pubblicità data alla consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 8 – GIORNO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata festiva con apertura ininterrotta del seggio dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in un unico seggio da costituirsi presso la sala consiliare della sede municipale. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata di votazione.

ART. 9 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

L'Ufficio di Sezione è composto da un presidente e da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente fungerà da segretario.

Il Presidente viene scelto dall'Ufficio elettorale Comunale mediante sorteggio da effettuarsi tra i nominativi dell'elenco di cui all'art.1 della L. 21/3/1990, n. 53. La nomina deve essere effettuata tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data di svolgimento delle operazioni elettorali. In caso di rinuncia del designato provvede il Sindaco a mezzo di ordinanza.

Gli scrutatori sono nominati secondo le procedure previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, ad essi spetterà un compenso fisso stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

La votazione avviene a mezzo apposita scheda conforme al modello allegato sub a) al presente regolamento, da consegnarsi all'elettore previamente vidimata da almeno uno scrutatore.

Il Presidente o uno scrutatore, prima di consegnare la scheda di votazione, procede all'identificazione dell'elettore ed alla verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali generali.

La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo chiuse le votazioni e dopo la restituzione agli uffici comunali delle schede non utilizzate.

Le operazioni continueranno senza interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.

Sui voti contestati decide in via definitiva l'Ufficio di Sezione a maggioranza.

Durante lo scrutinio devono essere presenti tutti i componenti dell'Ufficio di Sezione.

Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.

ART. 11 – VALIDITA' DEL REFERENDUM

La consultazione si intenderà valida se hanno partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole dei partecipanti al voto.

ART. 12 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Il Sindaco entro dieci giorni dalla data di effettuazione delle consultazioni provvede a pubblicare apposito manifesto contenente il risultato delle consultazioni referendarie.

Nel caso che il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto il Sindaco propone al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati l'adozione di una deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, per analogia ed in quanto compatibili, le norme nazionali vigenti in materia di referendum consultivi.